DIREZIONE GENERALE

AREA AFFARI LEGALI

**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI D’OPERA PROFESSIONALE**

**Tra**

la Fondazione E.N.P.A.I.A., con sede in Roma, viale Beethoven 48, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giorgio Piazza, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione

**e**

Il/La sottoscritto/a…………………………………….……………............................. nato/a a ………………….....…………………., Prov.(.......) il …..……………. con Studio Professionale in ….........……………………………………......………..... Prov. (.......) Via ...........................................................................................................................n.…….... CAP.........................................

e-mail………………….………………...........……………………………, PEC ……………………..…........……………………………......….

Tel……………………………….………… Cell. ............................................ Fax …………………..………………………………………..

Iscritto/a presso l’ordine degli Avvocati di ...............…………………………….... in data........................

**PREMESSO CHE**

* che la Fondazione E.N.P.A.I.A. si avvale, per l’attività di consulenza e patrocinio, degli Avvocati del libero foro;
* la presente Convenzione si applica alle prestazioni professionali rese dall’Avvocato in favore della Fondazione E.N.P.A.I.A per gli incarichi conferiti a partire dalla data di pubblicazione del bando.

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

**Art. 1 – Premesse.**

Il Disciplinare per l’affidamento a professionisti esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale pubblicato sul sito istituzionale www.enpaia.it, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sottosezione “Albo Avvocati e Notai” e le premesse di cui al presente documento formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**Art. 2 – Oggetto.**

La presente Convenzione ha ad oggetto gli incarichi professionali conferiti dalla Fondazione E.N.P.A.I.A. all’Avvocato - che con la sottoscrizione del presente accordo accetta senza riserve - per la consulenza e l’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile (recupero crediti; sfratti per morosità, sfratti per inadempimento contrattuale, sfratti per finita locazione, contenziosi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare; cause di previdenza professionale; di infortuni professionali), in materia previdenziale e giuslavoristica, cause davanti alle magistrature amministrative; cause davanti alle Commissioni Tributarie; cause penali.

**Art.3 – Procura.**

L’Avvocato agirà su procura del legale rappresentante della Fondazione, la quale sarà conferita per la trattazione della specifica controversia.

La procura, indicante i dati identificativi del contenzioso affidato, dovrà essere trasmessa tempestivamente dal legale unitamente all’accettazione del conferimento di incarico del legale rappresentante.

L’Avvocato prende atto che la sottoscrizione della procura non comporta alcuna forma di esclusiva sul contenzioso, anzi dichiara di ben conoscere che la stipula della presente convenzione tale esclusiva non gli riconosce.

**Art. 4 - Obblighi del legale.**

L’Avvocato si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Il legale, ai sensi dell’art. 2235 c.c., trattiene sotto la propria responsabilità la documentazione fornita dalla Fondazione per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico provvedendo alla restituzione di eventuali titoli in originale, entro e non oltre 20 giorni dalla conclusione dell’incarico stesso (anche in caso di rinuncia ovvero revoca del mandato).

Rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza per l’espletamento dell’incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i praticanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Il legale al conferimento dell’incarico e ricevuta la documentazione da parte della Fondazione, è tenuto a fornire parere sull’opportunità del contenzioso, indicando il rischio di soccombenza e la vantaggiosità dell’azione giudiziale rispetto a quella stragiudiziale.

In caso di più giudizi aventi lo stesso oggetto e/o materia, il professionista è obbligato ad unificare ovvero richiedere all’Autorità giudiziaria l’unificazione di giudizi.

Il Professionista si impegna, altresì, a presenziare personalmente alle udienze che verranno celebrate, salvo casi di impossibilità oggettiva, differente Foro di appartenenza o di concomitanti impegni superiori ed inderogabili.

È fatto obbligo al Professionista di relazionare e tenere costantemente informata la Fondazione circa l’attività espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri ed approfondimenti – anche in forma scritta – circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Fondazione, ed in generale in relazione all’incarico ricevuto. Si impegna, quindi, per ciascuna pratica assegnata ad aggiornare tempestivamente – e comunque ogni tre mesi con apposita relazione – ed in modo dettagliato la Fondazione sul rischio di soccombenza, sull’esito di ogni singola udienza o di ogni singolo evento processuale, su ogni evento o elemento di novità o di rilevanza che riguardi l’incarico conferito; nonché a fornire copia dei propri scritti difensivi, di quelli di controparte e della documentazione da essa prodotta.

Alla conclusione di ogni grado di giudizio oggetto di incarico, il Professionista dovrà trasmettere alla Fondazione un parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contezioso assegnato. È fatto altresì obbligo, senza alcun ulteriore compenso, di parere

scritto in caso di eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale ed ogni qualvolta la Fondazione ne formulerà richiesta in merito all’incarico conferito.

L’Avvocato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di

legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione, nonché del codice etico adottato dalla Fondazione.

Dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, con le controparti della Fondazione, ovvero con i legali rappresentanti delle stesse nel caso in cui queste siano persone giuridiche, e di non essersi occupato in alcun modo delle vicende oggetto di contenzioso per conto delle controparti, o di terzi, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità in base alle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.

In caso di violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Fondazione risolverà la presente convenzione ai sensi dell’art. 1453 e ss del c.c.. A tal fine, l’Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione l’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate e quelle descritte nel disciplinare sottoscritto e pubblicato sul sito istituzionale (www.enpaia.it).

**Art. 5 - Obblighi della Fondazione.**

La Fondazione ha l’obbligo di consegnare tempestivamente al Legale la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. La Fondazione deve collaborare con il professionista, comunicando tempestivamente al Legale qualsivoglia variazione e/o informazione che abbia inerenza all’incarico conferito.

**Art. 6 - Facoltà di recesso, rinuncia e revoca del mandato.**

La presente Convenzione avrà vigore dalla data di sottoscrizione fino alla revoca scritta da parte dei contraenti.

Ognuna delle parti può recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all’altra parte per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

La Fondazione ha facoltà di revocare il mandato per tutte le cause previste nel relativo Disciplinare ivi inclusi i casi di cancellazione dall’Albo dei professionisti.

Nel caso di rinuncia o di revoca del mandato, il legale avrà diritto al compenso per l’attività espletata fino alla data di notifica dell’atto, salvo il caso di espletamento di ulteriore attività necessaria a tutelare la Fondazione nelle more del conferimento di incarico ad altro professionista di fiducia. Sia in caso di rinuncia sia nel caso di revoca del mandato, l’Avvocato dovrà assicurare la prosecuzione di tutti i giudizi pendenti già affidati, fintanto che la Fondazione non abbia provveduto alla nomina di altro legale, e provvedere alla restituzione alla Fondazione dei titoli originali e di ogni altro utile alla prosecuzione dell’azione entro e non oltre 20 giorni.

In tutti i casi sopra disciplinati, il legale avrà diritto al compenso – come disciplinato dal successivo art.8 – per le attività effettivamente espletate purché le relative note pro-forma vengano trasmesse entro 6 mesi dalla conclusione dell’attività di cui si richiede il pagamento e comunque non oltre la fine dell’anno solare in cui è avvenuta la revoca/rinuncia.

**Art. 7 - Polizza assicurativa.**

L’Avvocato, ai sensi dell’art.9, comma 4, del Decreto Legge n.1/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.27/2012, è tenuto a comunicare i dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, dichiara di essere attualmente assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza assicurativa n.............................................................. del ……..……………, stipulata con la seguente società assicuratrice ………………………………………………………………………………………………………….

**Art. 8 – Compenso.**

L’Avvocato si impegna a contabilizzare l’attività espletata prendendo come riferimento il valore “minimo” indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.147/2022 e ss.mm.ii., senza possibilità di maggiorazione alcuna. La Fondazione corrisponderà, inoltre, gli oneri come per legge, spese generali (nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale), IVA e CPA e rimborserà le spese vive sostenute purché documentate.

Si precisa che i suddetti i valori “minimi” potranno essere derogati qualora il giudice liquidi con sentenza importi maggiori in favore della Fondazione ed a carico della controparte soccombente, e solo se l’Ente abbia effettivamente incassato l’intero credito comprensivo delle spese legali liquidate. Di contro, in caso di vittoria del giudizio con liquidazione delle spese legali e relativi oneri a carico della controparte in misura inferiore al compenso come sopra individuato, in deroga a quanto sopra, la Fondazione liquiderà le spese in detta misura come liquidata dall’autorità giudiziaria.

Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi come sopra determinati, anche nel caso di riunione di più procedimenti e/o con più parti.

Il compenso sarà corrisposto al compimento delle diverse fasi dell’attività professionale effettivamente svolte e comunque non oltre 12 mesi dalla data di chiusura della singola fase processuale. In caso di archiviazione della pratica (cancellazione del credito e definizione del contenzioso), la parcella dovrà essere trasmessa entro e non oltre l’anno solare in corso.

Non è previsto alcun rimborso e/o indennità per le spese di trasferta in caso di contenzioso attivato presso un Foro diverso da quello di appartenenza del professionista incaricato. In detti casi, qualora per lo svolgimento dell’attività sia opportuno o necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese al pagamento delle spese di domiciliazione e degli onorari spettanti per l’attività richiesta e posta in essere dal domiciliatario, senza diritto al rimborso da parte della Fondazione in nessun caso.

La richiesta delle spettanze dovrà essere sempre inoltrata alla Fondazione a mezzo e-mail formulando un progetto di parcella su carta intestata e sarà cura di questa, successivamente alla verifica del rispetto delle modalità sopra indicate, autorizzare l’emissione della relativa fattura elettronica.

In caso di Studi associati, il corrispettivo sarà sempre e comunque determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista.

La Fondazione non autorizza in alcun modo l’Avvocato a dichiararsi antistatario.

In caso di definizione di una controversia, stragiudiziale e/o giudiziale, con transazione al professionista spetterà unicamente il compenso professionale rispetto alle fasi effettivamente svolte di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, e ss.mm.ii. Fatti salvi ulteriori onorari riconosciuti da controparte.

La Fondazione per quanto riguarda la notifica dell’atto di precetto in rinnovazione non riconosce alcun compenso eccetto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Le fatture per i compensi spettanti all’Avvocato sono trasmesse alla Fondazione secondo le modalità

tecniche della fatturazione elettronica delle Pubbliche Amministrazioni. Il codice che contraddistingue le fatture è: **URV99X**.

Le fatture sono liquidate dalla Fondazione entro 30 giorni dalla data dell’emissione.

**Art. 9 - Dati fiscali.**

L’Avvocato comunica alla Fondazione i seguenti dati fiscali:

- Intestazione delle fatture: ……………………………..………………………………………………………….……………

- Codice fiscale ………………………………………………………...……

- Partita IVA……………………………………..…………………………….

- c/c……………………...... ABI……………………… CAB …………………………. CIN ………………………….

della…………………………………………………………….. IBAN………………………………..……………............…………

**Art. 10 - Incarichi di particolare rilevanza.**

Per incarichi di particolare rilevanza o per redazione di pareri richiesti *pro veritate*, il compenso riconosciuto al professionista verrà preventivamente pattuito tra la Fondazione ed il Legale, e diverrà vincolante solo se accettato espressamente dalle parti.

Le spese generali saranno sempre calcolate nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese.

**Art. 12 - Compensi per C.T.P., medici legali e altri ausiliari.**

In tutti i casi in cui sia necessario ricorrere ad un professionista esterno per una consulenza tecnica di parte o altra attività analoga, sarà cura della Fondazione indicare il consulente di fiducia prescelto. Diversamente, dovrà provvedere alla individuazione del professionista il Legale, comunicando contestualmente alla Fondazione il nominativo ed il preventivo di spesa, che diverrà vincolante solo se accettato espressamente dalla Fondazione.

**Art. 13 - Trattamento dei dati personali.**

Con riferimento al trattamento dei dati personali le parti agiranno reciprocamente in qualità di titolari del trattamento. L’Avvocato riconosce di aver ricevuto l’informativa ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle attività di trattamento di dati personali inerenti all’iscrizione all’Albo e all’assegnazione di incarichi.

Con riferimento all’assegnazione di incarichi che prevedono un trattamento dei dati personali, l’Avvocato e la Fondazione E.N.P.A.I.A. agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento e, dunque, assumono la relativa responsabilità per le rispettive attività di trattamento.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, l’Avvocato sarà tenuto ad agire conformemente alla normativa a tutela dei dati personali pro tempore applicabile, a fornire l’informativa privacy agli interessati e a tenere indenne e manlevata la Fondazione E.N.P.A.I.A. per eventuali pretese, richieste e contestazioni dovessero pervenire dagli interessati per le rispettive attività di trattamento svolte.

L’Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 2 giorni alla Fondazione E.N.P.A.I.A. eventuali richieste di esercizio dei diritti che dovessero pervenire con riferimento ai dati personali trattati nel contesto dell’incarico. Le richieste ricevute dovranno essere inviate all’indirizzo privacy@enpaia.it.

**Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal Disciplinare e dalla presente Convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle dell’ordinamento professionale degli avvocati, nonché del codice deontologico forense.

**Art. 15 – Foro competente**

Qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Luogo e data TIMBRO E FIRMA

(per accettazione e adesione)